



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
NAPOLI

Ordinanza n° 78 / 2008

Il Capo del Circondario Marittimo di Napoli sottoscritto:

- VISTA** la propria ordinanza n. 62/02 in data 20.06.2002, relativa alla disciplina delle attività balneari in genere espletate lungo il litorale di giurisdizione;
- VISTE** le ordinanze per analoga materia dei Capi di Circondario di Ischia, Pozzuoli e Procida rispettivamente n. 31/02 in data 25.05.2002, n.20/02 in data 10.06.2002 e n. 12/02 in data 24.06.2002;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003 n. 172, concernente le "disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" entrata in vigore a far data dal 29.07.2003 il cui art. 8, in deroga all' art. 59 del Regolamento per la navigazione marittima, demanda al Capo del Compartimento la disciplina dei limiti di navigazione nel litorale di propria giurisdizione;
- VISTA** la propria ordinanza n.77/2003 in data 1.8.2003 che disciplina ed integra, tra l'altro, i limiti di navigazione delle unità da diporto;
- VISTE** le direttive ministeriali emanate ai sensi dell'art. 9 comma 2 della citata Legge;
- VISTA** la direttiva n. 82/40213/II in data 28.06.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativa ad ulteriori disposizioni discendenti dalle direttive ministeriali;
- VISTE** le note del Comune di Capri n. 11718 e 12458 rispettivamente in data 06.07.2004 e 16.07.2004 relative ad una richiesta di modifica dell'art. 2 della citata ordinanza n. 62/02 in data 20.6.2002;
- VISTO** il parere favorevole relativo alla richiesta del Comune di Capri espresso dal Locale Ufficio Marittimo con nota n.2639 in data 19.7.2004;
- VISTA** la propria ordinanza n.82/04 in data 27/07/04 d'integrazione della suddetta ordinanza 62/02;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n.172;

- CONSIDERATA** la particolare situazione del litorale marittimo del Comune dell'Isola di Capri, interessato da un intenso traffico di imbarcazioni da diporto, per cui si rende necessario dettare norme che tutelino e disciplinino la balneazione nei tratti di costa ove questa è possibile;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, in relazione alla presenza dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili e degli stabilimenti balneari relativamente al Comune dell'isola di Capri, anche durante le ore notturne;
- RITENUTO** necessario apportare le dovute modifiche alla propria ordinanza n.62/02 sopra citata;
- VISTI** gli art. 30, 68, 81 , 1161 , 1764, 1174, 1231 del Codice della navigazione e gli art. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

## **ORDINA**

### **ART. I**

#### **Zona di mare riservata ai bagnanti.**

L'art.2 della ordinanza 62/2002 in data 20.6.2002 citata in premessa è così modificato:

1. La zona di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge e 200 metri dalle coste a picco – non interessate da ordinanze d'interdizione per pericolo di crolli franosi, e salvo i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei all'ormeggio delle imbarcazioni è prioritariamente destinata alla balneazione.
  - 1.1 il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due;
  - 1.2 Se l'Ente responsabile (Comuni di Napoli, Capri, Anacapri ed Autorità Portuale di Napoli) non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione per le spiagge libere, devono apporre un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura "ATTENZIONE, LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".
  - 1.3 I concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo.

2. Nelle zone di mare di cui al presente articolo, nelle ore comprese tra le 08.30 e le ore 19.30 E' VIETATO:

2.1 il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalo e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

2.2 l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei all'ormeggio delle imbarcazioni;

2.3 è altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare le aree eventualmente destinate a corridoi di lancio da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

3 Per ciò che attiene l'isola di Capri nella zona di mare antistante la spiaggia di Marina Grande e precisamente nello specchio acqueo compreso tra la curva del molo principale del porto di Capri e la testata della scogliera sottostante l'Hotel Palatium nonché in località Marina Piccola, precisamente nella zona di mare compresa tra Torre Saraceno e Punta del Mulo, E' VIETATO per l'intero arco delle 24ore:

3.1 il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalo e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

3.2 l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei all'ormeggio delle imbarcazioni. E' altresì vietato, nelle zone suddette, l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari.

## **ART. 2**

### **Disposizioni finali.**

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati del controllo del rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza la cui violazione verrà perseguita ai sensi di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo di questa Capitaneria di Porto, degli uffici rientranti nei Circondari Marittimi di Ischia, Pozzuoli e Procida, dell'ufficio Locale Marittimo di Capri, dell'Autorità Portuale di Napoli nonché presso gli albi dei Comuni di Capri ed Anacapri.

L'ordinanza n.82/2004 della Capitaneria di Porto di Napoli emessa in data 27/07/2004 è ABROGATA.

Napoli, lì 24/06/2008

**F.to IL COMANDANTE  
C.A.(CP) Alberto STEFANINI**